



Alberto Mario Mancini  
Notaio

Repertorio n.1441

Raccolta n.1031

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il cinque dicembre duemiladiciassette, in Napoli, nel mio studio alle ore sedici e minuti trenta.

**05/12/2017**

Innanzi a me **Alberto Mario Mancini** notaio in Napoli, con studio alla Via Tino di Camaino n. 4, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

Registrato a Napoli 2

il 19/12/2017

al n.16900 serie 1T

**SI E' RIUNITA**

l'assemblea straordinaria dell'Associazione non riconosciuta "**SOCIETA' ITALIANA DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA RELAZIONALE**", con sede in Bari alla via Marchese di Montrone n. 5, codice fiscale: 04626271003, P.IVA n. 12430690151, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- relazione del Presidente sulle modifiche statutarie necessarie per adeguare lo statuto ai requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 2 agosto 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2017;
- vari ed eventuali.

**E' PRESENTE**

**AURILIO Rossella**, , nata a Napoli il 29 gennaio 1953, Presidente dell'Associazione, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione, codice fiscale: RLA RSL 53A69 F839W (C.I. n.AV6759704 Napoli 6 marzo 2015).

La costituita, cittadina italiana, della cui **identità personale** io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea per unanime designazione dei presenti, il Presidente dell'Associazione **AURILIO Rossella** la quale

**CONSTATATO:**

- che questa assemblea straordinaria degli associati è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
- che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che sono presenti in proprio o per delega numero associati su un numero di associati iscritti nel relativo libro, come risulta dal foglio presenze che viene conservato agli atti dell'Associazione;
- che le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente dell'Assemblea, vengono acquisite agli atti dell'Associazione;

**ACCERTATA**

l'identità e la legittimazione dei presenti,

**DICHIARA:**

validamente costituita questa assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 5 dello Statuto ed apre la discussione sugli ar-

gomenti all'ordine del giorno.

Prendendo la parola, il Presidente ricorda all'Assemblea che la legge 8 marzo 2017, n. 24 all'art. 5, comma 1, ha stabilito che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, e da aggiornare con cadenza biennale.

Ricorda altresì che il conseguente decreto del Ministero della Salute 2 agosto 2017 n. 113428 (in G.U. n. 186 del 10 agosto 2017) all'art. 2 ha fissato i requisiti ed elementi necessari affinché le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie possano essere iscritte nell'elenco ministeriale.

Di conseguenza, il Presidente espone la necessità di modificare in più punti lo statuto vigente per adeguarlo ai requisiti ed elementi di cui all'art. 2 del citato D.M. 2 agosto 2017 n. 113428, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2017 ed in particolare propone:

--- la modifica dell'art. 1 aggiungendo allo stesso quanto segue:

"L'Associazione, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina ha sezioni o rappresentanze in sedici diverse Regioni o Province autonome e precisamente:

1. ABRUZZO: ISTITUTO DI PSICOLOGIA RELAZIONALE ABRUZZESE  
PIAZZA GARIBALDI 35, 65127 PESCARA (resp. RITA LAPELLA)
2. BASILICATA: VIA MACERATA 65, 75025 POLICORO MATERA  
(resp. GIUSEPPE FAGNANO)
3. CAMPANIA: ITER VIA RIVIERA DI CHIAIA 105, 80122 NAPOLI  
(resp. ROSSELLA AURILIO)
4. EMILIA ROMAGNA: CENTRO BOLOGNESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA VIA CAIROLI 9, 40121 BOLOGNA (resp. ANNA CASTELLUCCI)
5. FRIULI: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA VIALE 20 SETTEMBRE 37, 34126 TRIESTE (resp. SIMONA MRUELE)
6. LAZIO: CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE VIA RENO 30, 00198 ROMA (resp. LUIGI CANCRINI)
7. LIGURIA: IL METALOGO-SCUOLA GENOVESE SISTEMICA VIA TRENTO 42/B, 16145 GENOVA (resp. LIA MASTROPAOLO)
8. LOMBARDIA: NUOVO CENTRO PER LO STUDIO DELLA FAMIGLIA MILANO, VIALE VITTORIO VENETO 12, 20124 MILANO (resp. MATTEO SELVINI)

9. MARCHE: IIPR DI ANCONA VIA GIANNELLI 30, 60123 ANCONA (resp. BARBARA COACCI)
10. PIEMONTE: ISTITUTO EMMECI S.C., VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA 12, 10121 TORINO (resp. FRANCESCO BRUNI)
11. PUGLIA: ISTITUTO METAFORA VIA DANTE ALIGHIERI 142, 70121 BARI (resp. PASQUALE CHIANURA)
12. SARDEGNA: S.R.P.F.SRL VIA SONNINO 195, 09127 CAGLIARI (resp. CARMINE SACCU)
13. SICILIA: IIPR DI MESSINA VIA REGINA ELENA 239, 98121 MESSINA (resp. CARMELO PANEBIANCO)
14. TOSCANA: CSAPR CENTRO STUDI APPLICAZIONE PSICOLOGIA RELAZIONALE PRATO, VIALE VITTORIO VENETO 78, 59100 PRATO (resp. GIANMARCO MANFRIDA)
15. UMBRIA: STUDIO ARETÈ VIA MORANDI 26, 06012 CITTA DI CASTELLO (resp. GAIA LUZZI)
16. VENETO: CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA SRL, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 1, 35137 PADOVA (resp. ANDREA MOSCONI).".

--- la modifica dell'art. 2 aggiungendo in calce allo stesso quanto segue:

"d) L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati né svolge o può svolgere, direttamente o indirettamente, attività sindacale;

e) L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti e non possono esercitare attività imprenditoriali né partecipare ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).";

--- la modifica dell'art. 3, prevedendo una nuova classificazione delle categorie degli associati, con la previsione in particolare della categoria dei "Soci Istituzionali" in luogo dei "Soci Fondatori" e conseguentemente la sostituzione in tutto lo Statuto della locuzione "soci fondatori" con quella "soci istituzionali" ed aggiungendo quanto segue:

"L'ammissione alla categoria dei soci ordinari è consentita, senza limitazioni, a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società o l'associazione rappresenta.";

--- la modifica dell'art. 4, introducendo tra gli Organi dell'Associazione il Comitato Scientifico ed aggiungendo quanto segue:

"Il legale rappresentante, gli amministratori e i soci istituzionali dell'associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione e in caso contrario decadranno immediata-

mente dalla carica.

Gli stessi soggetti e gli associati appartenenti alle diverse categorie devono dichiarare all'atto dell'ammissione di non essere in conflitto di interesse con l'associazione e non avranno diritto al voto negli organi collegiali con riguardo a quelle decisioni per cui sussiste il predetto conflitto che andrà previamente dichiarato.

Tutti gli organi statutari sono eletti in base ad un procedimento democratico, e le relative cariche hanno durata limitata nel tempo e sono svolte a titolo gratuito.

Per tutte le elezioni degli organi statutari non sono ammesse deleghe ed il relativo procedimento avviene a scrutinio segreto attraverso il deposito in un'urna chiusa di un cartoncino recante il nome ed il cognome del candidato a favore del quale si è espressa la preferenza.";

--- la modifica dell'art. 5:

-- prevedendo: come modalità di convocazione dell'assemblea anche il "messaggio di posta elettronica inviato almeno 15 giorni prima dell'adunanza; in tale ultimo caso, gli Associati dovranno entro la data stabilita dall'assemblea confermare per iscritto anche con lo stesso mezzo di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento.";

-- aggiungendo quanto segue: "L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua mancanza dall'Associato designato a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Presidente nomina un Segretario anche tra persone non facenti parte dell'Associazione. Il Segretario così nominato partecipa ai lavori dell'Assemblea redigendone i verbali, ma senza diritto di voto.

L'Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo.";

--- la modifica dell'art. 6:

-- aggiungendo allo stesso quanto segue: "L'elezione del Presidente, unitamente agli altri membri del Comitato di Coordinamento, viene fatta dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 7 che segue";

-- eliminando quanto segue: "Il Presidente nomina un Segretario anche tra persone non facenti parte dell'associazione. Il Segretario così nominato partecipa ai lavori dell'assemblea redigendone i verbali, ma senza diritto di voto" in quanto inserito nell'art. 5;

--- la modifica dell'art. 7:

-- aggiungendo quanto segue: "Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti i membri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il Comitato di Coor-

dinamento può essere convocato da uno qualsiasi dei suoi membri. In mancanza di formale convocazione il Comitato di Coordinamento delibera validamente quando sono presenti tutti i suoi membri. Il Comitato di Coordinamento delibera a maggioranza dei suoi membri."

--- la modifica dell'art. 7 bis:

-- prevedendo che il comitato dei garanti sia composto da cinque membri e che elegga tra gli stessi il presidente;

-- aggiungendo quanto segue: "L'elezione dei membri del Comitato dei Garanti avviene per scrutinio segreto da parte dell'Assemblea; ogni Socio può esprimere una sola preferenza e risultano eletti i cinque candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

I Componenti del Comitato dei Garanti restano in carica per un periodo di tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

Il Comitato dei Garanti è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti i membri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il Comitato dei Garanti può essere convocato da uno qualsiasi dei suoi membri. In mancanza di formale convocazione il Comitato dei Garanti delibera validamente quando sono presenti tutti i suoi membri. Il Comitato dei Garanti delibera a maggioranza dei suoi membri.";

--- l'inserimento dell'art. 7 Ter del seguente tenore: "Art. 7ter - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri, tutti esponenti del mondo medico ed accademico di indiscussa competenza e prestigio. Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, che sarà effettuata secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

L'elezione dei membri del Comitato Scientifico avviene per scrutinio segreto da parte dell'Assemblea, ogni Socio può esprimere una sola preferenza e risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

I Componenti del Comitato Scientifico restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti anche consecutivamente.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti i membri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro

ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il Comitato Scientifico può essere convocato da uno qualsiasi dei suoi membri. In mancanza di formale convocazione il Comitato Scientifico delibera validamente quando sono presenti tutti i suoi membri. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei suoi membri.";

--- l'inserimento dell'art. 9 bis del seguente tenore: "Art. 9 bis - Sito Web

L'Associazione è dotata di un sito web aggiornato costantemente sul quale è obbligata a pubblicare l'attività scientifica svolta, nonché i bilanci preventivi, consuntivi e gli incarichi retribuiti."

Lo stesso Presidente chiarisce che nel caso in cui fossero accolte le proposte testè formulate, sarebbe necessario modificare lo statuto dell'Associazione ed approvare un nuovo testo dello stesso.

L'Assemblea straordinaria dell'Associazione non riconosciuta "SOCIETA' ITALIANA DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA RELAZIONALE" del 05/12/2017, dopo approfondita discussione, con votazione assunta per alzata di mano,

all'unanimità,

DELIBERA

= I =

di approvare le modifiche statutarie proposte dal Presidente;

= II =

di approvare conseguentemente il nuovo testo dello Statuto dell' Associazione;

= III =

di conferire al Presidente i più ampi poteri per l'attuazione delle delibere testè assunte.

Null'altro essendovi da deliberare in quanto nessuno degli intervenuti richiede di intervenire sulle varie ed eventuali, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello **Statuto dell'Associazione**.

Aderendo io notaio **allego** l'indicato documento sotto la **lettera "A"**, dalla lettura del quale vengo dispensato.

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su quattro fogli per tredici facciate, ho dato lettura alla costituita che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti cinque.

Firmato

Rossella Aurilio

Alberto Mario Mancini - Sigillo

**Allegato A" al n. 1031 della Raccolta**

**STATUTO della Associazione non riconosciuta**

**"SOCIETA' ITALIANA DI PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA RELAZIONALE"**


**Art. 1**

E' costituita con sede legale in Bari, e provvisoriamente in Via Marchese di Montrone n. 5, l'Associazione denominata "Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale" che è un'associazione fra:

- Centro Studi Terapia Familiare e Relazionale Roma - Via Falloppio, 2;
- Centro Interdisciplinare di Ricerca e di intervento sui Sistemi Umani, Bari - Via Che Guevara, 1;
- Centro Studi e Terapia per la Psicoterapia della Coppia e della Famiglia s.r.l., Roma - Viale Regina Margherita, 37;
- Istituto di Terapia Familiare s.r.l., Roma - Via Reno, 30;
- Centro Milanese di Terapia della Famiglia di Boscolo Luigi e Cecchin Gianfranco, Milano - Via Leopardi, 19.

L'Associazione, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina ha sezioni o rappresentanze in sedici diverse Regioni o Province autonome e precisamente:

1. ABRUZZO: PRESSO ISTITUTO DI PSICOLOGIA RELAZIONALE ABRUZZESE PIAZZA GARIBALDI 35,65127 PESCARA (resp. RITA LAPELLA);
2. BASILICATA: PRESSO VIA MACERATA 65, 75025 POLICORO MATERA (resp. GIUSEPPE FAGNANO);
3. CAMPANIA: PRESSO ITER VIA RIVIERA DI CHIAIA 105, 80122 NAPOLI (resp. ROSSELLA AURILIO);
4. EMILIA ROMAGNA: PRESSO CENTRO BOLOGNESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA VIA CAIROLI 9, 40121 BOLOGNA (resp. ANNA CASTELLUCCI);
5. FRIULI: PRESSO CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA VIALE 20 SETTEMBRE 37, 34126 TRIESTE (resp. SIMONA MRUELE);
6. LAZIO: PRESSO CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE VIA RENO 30,00198 ROMA (resp. LUIGI CANCRINI);
7. LIGURIA: PRESSO IL METALOGO-SCUOLA GENOVESE SISTEMICA VIA TRENTO 42/B,16145 GENOVA (resp. LIA MASTROPAOLO);
8. LOMBARDIA: PRESSO NUOVO CENTRO PER LO STUDIO DELLA FAMIGLIA MILANO,VIALE VITTORIO VENETO 12, 20124 MILANO (resp. MATTEO SELVINI);
9. MARCHE: PRESSO IIPR DI ANCONA VIA GIANNELLI 30, 60123 ANCONA (resp. BARBARA COACCI);
10. PIEMONTE: PRESSO ISTITUTO EMMECI S.C.,VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA 12, 10121 TORINO (resp. FRANCESCO BRUNI);
11. PUGLIA: PRESSO ISTITUTO METAFORA VIA DANTE ALIGHIERI 142,70121 BARI (resp. PASQUALE CHIANURA);
12. SARDEGNA: PRESSO S.R.P.F.SRL VIA SONNINO 195,



09127 CAGLIARI (resp. CARMINE SACCU);

13. SICILIA: PRESSO IIPR DI MESSINA VIA REGINA ELENA 239, 98121 MESSINA (resp. CARMELO PANEBIANCO);
14. TOSCANA: PRESSO CSAPR CENTRO STUDI APPLICAZIONE PSICOLOGIA RELAZIONALE PRATO, VIALE VITTORIO VENETO 78, 59100 PRATO (resp. GIANMARCO MANFRIDA);
15. UMBRIA: PRESSO STUDIO ARETÈ VIA MORANDI 26, 06012 CITTA' DI CASTELLO (resp. GAIA LUZZI);
16. VENETO: PRESSO CENTRO PADOVANO DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA SRL, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 1, 35137 PADOVA (resp. ANDREA MOSCONI).

L'associazione è costituita ai sensi degli articoli 36-42 del Codice Civile, ed è apolitica e senza fini di lucro.

#### Art. 2

Scopo fondamentale dell'Associazione è quello di promuovere:

1. La ricerca scientifica nel campo della comunicazione umana, delle relazioni interpersonali e delle leggi che regolano i sistemi umani, normali e patologici ed i loro cambiamenti.

2. Lo studio, la verifica e la validazione dei metodi sistemico-relazionali idonei alla formazione professionale dello psicologo e dello psichiatra e delle altre categorie di operatori della salute mentale nel campo della psicoterapia ed alla valutazione della suddetta formazione. Per raggiungere gli scopi di cui sopra l'Associazione si propone:

a) L'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde, simposi, gruppi di studio e di ogni altra iniziativa utile al confronto e allo scambio di esperienze e di ricerche fra i Soci, cultori ed esperti nazionali ed internazionali in materia.

b) Pubblicazioni a carattere occasionale e periodico relative all'attività della Società.

c) Di garantire e regolamentare nel rispetto delle leggi vigenti l'attività formativa svolta nel campo della psicoterapia relazionale dei singoli Centri Formatori e dai Soci.

d) L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati né svolge o può svolgere, direttamente o indirettamente, attività sindacale;

e) L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti e non possono esercitare attività imprenditoriali né partecipare ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

#### Art. 3

Possano far parte dell'associazione: Persone fisiche, giuridiche, enti, Società ed Associazioni che abbiano per oggetto o svolgano attività nel campo della ricerca dei sistemi umani, che abbiano i requisiti previsti dal presente



statuto.

I Soci dell'Associazione sono:

1. Soci Fondatori, 2. Soci Ordinari Didatti, 3. Soci Ordinari Clinici, 4. Soci Onorari.

I Soci Fondatori sono: Cancrini Prof. Luigi e Malagoli Togliatti Prof. Marisa, in nome e per conto del Centro Studi Terapia Familiare e Relazionale; De Giacomo Prof. Piero e Pierri Prof. Gianpaolo, in nome e per conto del Centro Interdisciplinare di Ricerca e di Intervento sui Sistemi Umani; Vella Prof. Gaspare e Loriedo Prof. Camillo, in nome e per conto del centro Studi e Terapia per la Psicoterapia della Coppia e della Famiglia; Andolfi Prof. Maurizio e Saccu Prof. Carmine, in nome e per conto dell'Istituto di Terapia Familiare; Boscolo Dott. Luigi e Cecchin Dott. Gianfranco, in nome e per conto del Centro Milanese di Terapia della Famiglia.

Sono Soci Ordinari Didatti tutti coloro che:

a) siano proposti da almeno un Socio Ordinario Didatta o Fondatore;

b) svolgano o abbiano svolto attività didattica clinica e di ricerca nell'ambito delle Associazioni o Società di provenienza secondo i criteri e metodi delle Associazioni stesse o in altre sedi italiane o straniere di riconosciuto valore scientifico e formativo;

c) abbiano ricevuto giudizio di idoneità da parte dell'Assemblea in base a quanto previsto dal Regolamento.


Sono Soci Ordinari Clinici tutti coloro che:

a) abbiano completato un corso di formazione psicoterapeutica relazionale secondo i criteri e metodi delle Associazioni stesse o in altre sedi, italiane o straniere, di riconosciuto valore scientifico o formativo.

L'ammissione alla categoria dei soci ordinari è consentita, senza limitazioni, a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società o l'associazione rappresenta.

Sono soci onorari quei ricercatori e quei terapeuti che, avendo dato un contributo di grande rilievo al progresso della conoscenza nel campo della psicologia e psicoterapia relazionale, vengono proposti per questa qualifica dal Comitato di Coordinamento di cui al successivo Art. 7 e ricevono il voto favorevole di una maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea.

I Soci Ordinari e Fondatori devono versare la quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno essendo, in caso contrario, considerati automaticamente morosi.



I Soci morosi sono esclusi dal diritto di voto e non vengono computati fra gli aventi diritto al voto fino a quando non regolarizzano la loro posizione.

#### Art. 4 - Organi

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Presidente, il Comitato di Coordinamento, il Comitato dei garanti ed il Comitato Scientifico.

Il legale rappresentante, gli amministratori e i Soci dell'associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione e, in caso contrario, decadranno immediatamente dalla carica.

Gli stessi soggetti e gli associati appartenenti alle diverse categorie devono dichiarare all'atto dell'ammissione di non essere in conflitto di interesse con l'associazione e non avranno diritto al voto negli organi collegiali con riguardo a quelle decisioni per cui sussiste il predetto conflitto che andrà previamente dichiarato.

Tutti gli organi statutari sono eletti in base ad un procedimento democratico e le relative cariche hanno durata limitata nel tempo e sono svolte a titolo gratuito.

Per tutte le elezioni degli organi statutari non sono ammesse deleghe ed il relativo procedimento avviene a scrutinio segreto attraverso il deposito in un'urna chiusa di un cartoncino recante il nome ed il cognome del candidato a favore del quale si è espressa la preferenza.

#### Art. 5 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari Didatti e Clinici.

L'Assemblea delibera e promuove tutta l'attività dell'Associazione e può delegare uno o più Soci per il compimento di determinati atti.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente ed ogni volta che almeno tre Soci Fondatori o un quinto dei Soci Ordinari ne facciano richiesta motivata stabilendone gli argomenti da trattare.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide se ad essa partecipano, in prima convocazione, i due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti; le deliberazioni vengono adottate e a maggioranza assoluta dei votanti ad eccezione che per i giudizi di idoneità dei Soci Ordinari Didatti e per le modifiche statutarie che devono essere adottate dai 3/4 dei votanti, salvo quanto previsto dal successivo Art 7.bis.

L'Assemblea deve essere convocata con avviso, spedito con raccomandata ai Soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza o con messaggio di posta elettronica inviato almeno 15 giorni prima dell'adunanza; in tale ultimo caso, gli Associati dovranno entro la data stabilita dall'assemblea confermare per iscritto anche con lo stesso mezzo di aver ricevuto

l'avviso specificando la data di ricevimento. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e le date della prima e seconda convocazione. In caso di provata urgenza, l'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fatto con qualsiasi mezzo e senza il rispetto del predetto termine.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua mancanza dall'Associato designato a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Il Presidente nomina un Segretario anche tra persone non facenti parte dell'Associazione. Il Segretario così nominato partecipa ai lavori dell'Assemblea redigendone i verbali, ma senza diritto di voto.

L'Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo.

#### Art. 6 - Il Presidente

L'Associazione è rappresentata da un Presidente che dura in carica per un periodo di tre anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.

L'elezione del Presidente, unitamente agli altri membri del Comitato di Coordinamento, viene fatta dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 7 che segue.

Il Presidente dell'Associazione è di diritto Presidente del Comitato di Coordinamento ed ha la legale rappresentanza del sodalizio.

#### Art. 7 Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto, oltre che dal Presidente dell'Associazione, da quattro componenti.

Il Presidente ed i quattro componenti del Comitato di Coordinamento, vengono eletti dall'Assemblea fra una rosa di candidati designati dai Soci Fondatori ed Ordinari Didatti fra essi stessi o autocandidatisi.


L'elezione del Presidente viene fatta dall'Assemblea a scrutinio segreto col voto favorevole dei due terzi dei partecipanti per i primi due scrutini, ed a maggioranza semplice dal terzo scrutinio in poi.

L'elezione dei membri del Comitato di Coordinamento avviene per scrutinio segreto da parte dell'Assemblea; ogni Socio può esprimere una sola preferenza e risultano eletti i quattro candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

I Componenti del Comitato di Coordinamento restano in carica per un periodo di tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

Il Comitato di Coordinamento:

- a) predispone progetti di attività da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- b) valuta le domande dei nuovi Soci ordinari Didatti e le corredda di un proprio parere motivato prima di sottoporle all'Assemblea;
- c) amministra l'Associazione;
- d) collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue



funzioni;

e) elegge tra i suoi membri un tesoriere che dura in carica tre anni.

Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti i membri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il Comitato di Coordinamento può essere convocato da uno qualsiasi dei suoi membri. In mancanza di formale convocazione il Comitato di Coordinamento delibera validamente quando sono presenti tutti i suoi membri. Il Comitato di Coordinamento delibera a maggioranza dei suoi membri. In caso di valutazioni differenziate per le domande di cui al punto b), i pareri diversi dovranno tutti essere esposti dettagliatamente all'Assemblea.

#### Art. 7 bis Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è l'organo che tutela i singoli Centri Soci Fondatori: è composto da cinque rappresentanti designati all'uopo da ogni Socio Fondatore tra i Soci Ordinari e Fondatori ed elegge tra i suoi membri il Presidente.

Almeno due componenti congiuntamente del Comitato dei Garanti hanno diritto di veto sulle deliberazioni del Comitato di Coordinamento.

Le deliberazioni che sono state sottoposte a veto possono essere approvate dall'Assemblea solo con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

L'elezione dei membri del Comitato dei Garanti avviene per scrutinio segreto da parte dell'Assemblea; ogni Socio può esprimere una sola preferenza e risultano eletti i cinque candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

I Componenti del Comitato dei Garanti restano in carica per un periodo di tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente per più di una volta.

Il Comitato dei Garanti è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti i membri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il Comitato dei Garanti può essere convocato da uno qualsiasi dei suoi membri. In mancanza di formale convocazione il Comitato dei Garanti

delibera validamente quando sono presenti tutti i suoi membri. Il Comitato dei Garanti delibera a maggioranza dei suoi membri.

#### Art. 7ter - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri, tutti esponenti delle professioni in campo psicologico e/o medico di indiscussa competenza e prestigio. Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, che sarà effettuata secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

L'elezione dei membri del Comitato Scientifico avviene per scrutinio segreto da parte dell'Assemblea; ogni Socio può esprimere una sola preferenza e risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

I Componenti del Comitato Scientifico restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere rieletti anche consecutivamente.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti i membri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il Comitato Scientifico può essere convocato da uno qualsiasi dei suoi membri. In mancanza di formale convocazione il Comitato Scientifico delibera validamente quando sono presenti tutti i suoi membri. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei suoi membri.

#### Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote degli associati;
- b) da contributi, lasciti e donazioni di Enti e persone fisiche.

Il Comitato di Coordinamento determina il contributo che ciascuno degli Associati, Soci Fondatori, Soci Ordinari Didatti e Clinici, deve versare per l'attività dell'Associazione ed il modo di reperire le fonti di finanziamento necessarie per la sua attività.

Il Comitato di Coordinamento potrà con apposita delibera, disporre l'acquisto di beni mobili ed immobili, di attrezzature e materiale idoneo per il conseguimento degli scopi di cui all'Art. 2.

Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 9 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione approvata dai 3/4 dell'Assemblea ed il patrimonio sarà devoluto ad Enti o Associazioni con fini analoghi ed, in nessun caso, potrà essere ripartito tra i Soci.

Art. 9 bis - Sito Web

L'Associazione è dotata di un sito web aggiornato costantemente sul quale è obbligata a pubblicare l'attività scientifica svolta, nonché i bilanci preventivi, consuntivi e gli incarichi retribuiti.

Art. 10 - Rinvio alle disposizioni del codice civile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.


Firmato

Rossella Aurilio

Alberto Mario Mancini - Sigillo

La presente copia in 7 fogli, è conforme all'originale debitamente firmato e si rilascia per uso consentito.

Napoli, 19-12-2017

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several large loops and a long horizontal stroke. To the right of the signature, there is a faint, circular stamp or seal, partially obscured by the ink.